

Riscossione Tributi

Permessi ex festività anno 2026

Per le/i dipendenti delle Aziende della Riscossione Tributi – Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia – i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno **2026**, ammontano a n. **5 (cinque) giorni**:

- giovedì **19 marzo 2026** (San Giuseppe)
- giovedì **14 maggio 2026** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **4 giugno 2026** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- lunedì **29 giugno 2026** (Santi Pietro e Paolo – *festività per la sola piazza di Roma*)
- mercoledì **4 novembre 2026** (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- 1) Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie.
- 2) Diversamente, è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso devono essere utilizzati nell'anno di competenza (periodo di fruizione previsto dal Ccnl: 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno)

Previsioni CIA AdER ed Equitalia Giustizia:

- Le giornate di permesso possono essere fruite anche con utilizzo orario (minimo un'ora e frazioni aggiuntive di almeno 30 minuti;
- Le giornate di permesso, previa segnalazione e approvazione nei piani ferie, potranno essere fruiti anche nel periodo 15 dicembre – 31 dicembre. In caso di mancata fruizione non avrà luogo la relativa monetizzazione (D.L. n. 95/2015).